



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per l'Emilia Romagna e Marche
Ufficio I Affari Generali Personale e Formazione

Alla Segretaria Regionale UILPA Polizia Penitenziaria
emiliaromagna@polpenuil.it
(Rif. nota Prot. n. 027/2021 del 7/02/2021)

Oggetto: Diritto alla Privacy del Personale di Polizia Penitenziaria.

Con riferimento alla nota in oggetto, preso atto delle specifiche questioni rappresentate nella stessa, di seguito si vogliono condividere alcune riflessioni in materia di privacy.

Il diritto alla riservatezza delle informazioni sottende, quale principale obiettivo, la tutela della sfera privata del soggetto e rappresenta uno strumento finalizzato ad impedire che i dati personali - ossia qualunque informazione riferita (o riferibile) ad un soggetto determinato (o determinabile) - siano irrispettivamente divulgate presso terzi non autorizzati al trattamento.

Infatti, proprio a tal proposito, è bene rilevare, come non vi sia un divieto assoluto di trattare i dati personali, quanto un principio inviolabile che deve orientarne le modalità e l'ambito di trattazione secondo la posizione rivestita nell'ambito di un'organizzazione.

Il datore di lavoro pubblico, in particolare, può trattare i dati personali dei lavoratori nei limiti in cui ciò sia necessario per la corretta gestione del rapporto di lavoro, avendo cura di applicare le previsioni che riguardano le proprie funzioni istituzionali e il rapporto di lavoro, contenute in leggi, regolamenti, contratti e accordi collettivi, in modo da avvalersi di informazioni personali e modalità di trattamento proporzionate ai singoli scopi.

Venendo al caso di specie, nel dare un parere in ordine alle questioni prospettate nella nota, si ritiene debba essere tenuto in debita considerazione il peculiare contesto di riferimento, ossia l'Istituto Penitenziario, laddove, non differentemente da altri contesti lavorativi, determinati soggetti sono inevitabilmente chiamati a trattare i dati personali dei dipendenti in ragione delle funzioni connesse all'incarico ricoperto ed è pacifico che tale trattamento debba essere strettamente connesso al servizio prestato. Al riguardo si richiama la nota GDAP 0181442-2007 del 7/06/2007, in cui, con particolare riferimento al trattamento delle certificazioni sanitarie del personale di Polizia Penitenziaria, le Direzioni degli Istituti vengono sensibilizzate a predisporre adeguate misure di sicurezza finalizzate ad assicurare *un livello minimo di protezione dei dati sensibili* e a conformarsi alle prescrizioni contenute nel Codice di cui al D. Lgs. 196/03.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale per l'Emilia Romagna e Marche

Ufficio I Affari Generali Personale e Formazione

I soggetti incaricati del trattamento -si pensi a titolo meramente esemplificativo agli addetti segreteria e ufficio servizi che visualizzano le informazioni relative alle assenze, piuttosto che agli addetti Portineria che registrano gli accessi- hanno dunque l'obbligo di trattare i dati senza tuttavia farne un uso che travalichi i limiti imposti dal servizio a cui sono assegnati e che, a rigore, dovrebbero essere predeterminati in sede di autorizzazione: in caso di utilizzo a fini privati, o ancora, in caso di diffusione del dato presso terzi in assenza di autorizzazione o giustificazione, l'attività di cui trattasi è da considerarsi illecita e dunque in contrasto con la legislazione in materia, evidentemente finalizzata alla prevenzione di usi scorretti ed accessi non autorizzati. Quanto detto, peraltro, è conforme al criterio generale di cui si è fatta sopra menzione, in base al quale il datore di lavoro pubblico può certamente trattare i dati personali del lavoratore, nei limiti in cui ciò sia richiesto per la corretta gestione del rapporto lavorativo.

Alla luce di quanto sopra le Direzioni degli Istituti, ferme restando le responsabilità dei singoli, dovranno innanzitutto predisporre un'organizzazione del lavoro con misure di sicurezza tali da garantire che i dati del personale siano accessibili esclusivamente agli addetti incaricati del trattamento per ragioni di servizio, provvedendo, in conformità all'art. 30 del D. Lgs. 196/03, alla nomina degli stessi con contestuale determinazione dell'ambito del trattamento consentito: ci si riferisce sia ai dati eventualmente contenuti in registri cartacei, che a quelli ricavabili da applicativi informatici. E dunque, per rispondere al quesito posto da codesta O.S., non è certamente plausibile che chiunque possa venire a conoscenza dei dati di ogni dipendente.

Vi sono tuttavia figure apicali sulle quali, per l'incarico ricoperto in seno all'organizzazione dell'Istituto, incombe normativamente un dovere di supervisione e controllo anche ai fini preventivi- su iniziativa o su eventuale segnalazione- che è insito nel ruolo. Ci si riferisce in particolare al Comandante di Reparto e al Comandante del Nucleo, che, fra gli altri compiti, sovrintendono all'organizzazione dei servizi e all'operatività del contingente di personale assegnato al reparto o settore di pertinenza e a cui è riconosciuto un obiettivo grado di autonomia e impulso nell'espletamento delle attività connesse al proprio ufficio, e quindi l'eventuale conoscenza dei dati personali sempre nei limiti dell'esercizio delle rispettive funzioni.

E' bene rilevare come, in questa sede, non si ritenga opportuno addentrarsi in astratte considerazioni riguardanti gli aspetti disciplinari, atteso che, nell'ipotesi di elevazione di un rapporto, la sussistenza degli addebiti verrà valutata nelle sedi previste, alla luce di tutti i necessari elementi di conoscenza rispetto al caso concreto e soprattutto nella cornice del sistema di garanzie che contempla, a tutela dell'incolpato, l'inviolabilità del principio del contraddittorio.

Per quanto riguarda, in particolare, la presenza dei registri nelle Portinerie/Block-house degli Istituti Penitenziari, si ritiene che la registrazione degli accessi sia assolutamente necessaria nell'ottica della sicurezza e non si ritiene, vieppiù, che il lettore marcatempo possa essere sostitutivo delle predette annotazioni sotto tale aspetto, poiché diverse sono le funzioni riferibili alle due procedure: registrare tutti gli ingressi che a vario titolo avvengono nell'Istituto l'uno e rilevare/attestare la presenza in servizio l'altro. Sotto l'ulteriore aspetto, fermo restando che il



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale per l'Emilia Romagna e Marche

Ufficio I Affari Generali Personale e Formazione

Comandante ha il dovere istituzionale di controllare e dunque assicurare la regolare tenuta di tutti i registri in uso al personale, resta inteso che i dati trascritti nel registro non possono essere messi a disposizione di qualunque soggetto ne richieda la visione o addirittura l'estrazione di copia, ferma restando l'ovvia liceità di un eventuale trattamento connesso ad attività di polizia, nonché di un trattamento ricollegabile a motivi di servizio nei quali si ritiene debba farsi rientrare la funzione di comando, sussistendone i presupposti, data l'ampiezza delle prerogative e le responsabilità gestionali connesse alla stessa.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Provveditore Regionale

Dr.ssa Gloria Manzelli